

Giovanna Daniela MEROLA*

La revisione augustea della *lex portus Asiae*

Abstract: The Customs Law of Asia was probably revised and updated in the Augustan age, by the consuls of 17 BC Gaius Furnius and Gaius Iunius Silanus. It's also possible that Augustus himself, who had known the places and problems of Asia directly during his recent journey to East, suggested a lot of modifications, additions and clarifications to the consuls: in particular were specified the limits to the interventions of the publicans against people or communities exempted (permanently or temporarily) from duties.

Keywords: Augustus; province of Asia; *portorium*; Monumentum Ephesenum; exemptions from duties.

La legge doganale d'Asia, trasmessa dal cd. *Monumentum Ephesenum*,¹ ha tra i numerosi motivi di interesse anche la struttura stratificata. Al testo base (ll. 7–84), secondo gli editori redatto nel 75 a.C. dai consoli Lucio Ottavio e Gaio Aurelio Cotta,² è aggiunta una serie di clausole, apposte da vari consoli a partire dal 72 a.C. fino agli interventi nel 62 d.C. dei *curatores* nominati da Nerone,³ che realizzarono la revisione dei *vectigalia* d'Asia.⁴

Ma altri 'strati' emergono più o meno chiaramente dal lungo testo della *lex portus Asiae*: i consoli del 75 a.C. sicuramente hanno ripreso disposizioni risalenti alla costituzione della provincia d'Asia o al più tardi al 123/122 all'epoca della *lex Sempronia Asiae* (§§ 10, 28 e 29);⁵ i curatori del 62 d.C. dichiarano di aver utilizzato «i registri delle rendite pubbliche» redatti da Tito Domizio Decidiano, *quaestor aerarii* tra il 44 e il 46 d.C.⁶

* Dr. Giovanna Daniela Merola, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, Via G. Paladino 39, 80138 Napoli (giovannadaniela.merola@unina.it).

¹ L'iscrizione è stata scoperta ad Efeso nel 1976 e pubblicata nel 1989 da Engelmann – Knibbe 1989. Il documento è stato riedito nel 2008 ad opera di un'équipe internazionale: Cottier et al. 2008.

² Ricordati alle ll. 73 e 75. La datazione della prima parte del documento ha animato vivaci discussioni: ai consoli del 75 a.C., infatti, non viene attribuita in maniera esplicita la compilazione della *lex*. Ad un'epoca molto più risalente (vicina all'istituzione della provincia d'Asia) hanno pensato Nicolet 1993, 957–958, e nella riedizione di Cottier et al. 2008 anche Rowe (p. 238), Rathbone (p. 264) e soprattutto Mitchell (part. p. 198 ss.). Come ho già cercato di dimostrare (dapprima in MEFRA. 108.1 [1996] 281, e da ultimo nella recensione alla nuova edizione della *lex*, pubblicata il 9 maggio 2010 nella rivista online *Bryn Mawr Classical Review*: <http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-05-15.html>), il 75 a.C. sembra ancora la data più convincente.

³ Noti anche da Tac. *Ann.* 15.18.3: *Tris dein consulares, L. Pisonem, Ducentium Geminum, Pompeium Paulinum vectigalibus publicis praeposuit, cum insectatione priorum principum, qui gravitate sumptuum iustos redditus anteissent: se annum sexcenties sestertium rei publicae largiri.*

⁴ Come apprendiamo dal *praescriptum* (ll. 1–7), dall'archivio dei tre *curatores*, il 9 luglio del 62 d.C., fu eseguita una copia del documento, tradotto in greco e riprodotto nella nostra iscrizione. Il *praescriptum* rappresenta uno dei punti più complessi e dibattuti dell'intera epigrafe, sul quale rimane ancora fondamentale la trattazione di Spagnuolo Vigorita 1997, 120 ss. [= Id. 2013, 232 ss.]. Su queste linee si vedano nel citato volume Cottier et al. 2008 il commento di M. Cottier (p. 89 ss.); e i contributi di Corbier 2008 (p. 212 ss.) e di Rathbone 2008 (p. 268 nt. 49).

⁵ Proprio ciò ha indotto molti ad anticipare la datazione del testo base, vd. *supra* nt. 2. Sui paragrafi in questione cfr. Merola 2001, 45 nt. 139, 183 s., 212 s.

⁶ Cfr. Spagnuolo Vigorita 1997, 127 ss. [= 239 ss.].

T. Spagnuolo Vigorita⁷ ha ipotizzato che la legge doganale avesse subito una profonda revisione anche in età augustea, ad opera dei consoli del 17 a.C. Gaio Furnio e Gaio Giunio Silano, ai quali si devono ben cinque clausole (§§ 39–43, ll. 88–103, la più lunga delle aggiunte al testo-base).⁸ Ad indurlo a tale conclusione il particolare che alle ll. 99–101 (§ 42)⁹ è prescritto per la prima volta il limite di tempo entro cui i *publicani* debbono versare all'*aerarium* le somme stabilite dal contratto d'appalto (le idì di ottobre di ogni anno) e alle ll. 101–103 (§ 43)¹⁰ sempre per la prima volta sono menzionati i termini per la presentazione delle garanzie (entro le idì di gennaio).¹¹ Tutte indicazioni necessarie alla gestione dell'appalto, la cui mancanza fino al 17 a.C. (e per più di metà del testo) risulta abbastanza singolare.¹² Per lo studioso napoletano Furnio e Silano avrebbero cancellato le clausole precedenti, ormai superate,¹³ realizzando una «revisione coerente ed accurata, dunque, certo molto più di quanto non sarà quella dei curatori neroniani», «i quali probabilmente provvidero solo a giustapporre in un componimento formalmente unitario tutto ciò che trovavano in archivio».¹⁴

Ed è merito sempre di T. Spagnuolo Vigorita aver suggerito che questi interventi del 17 a.C. potessero essere stati ‘stimolati’ da Augusto stesso, da poco tornato dall’Oriente.¹⁵ Già mentre si trovava in Asia¹⁶ il *princeps* infatti aveva preso provvedimenti per risollevare le condizioni di alcune città, «facendo donazioni in denaro ad alcune di esse»,¹⁷ finanziando la ricostruzione di Tralles e di altri centri danneggiati da un recente terremoto.¹⁸ Più in generale era intervenuto anche nell’organizzazione tributaria dell’area, proseguendo la riforma della riscossione dell’imposta fondiaria adottata da Cesare in questa provincia, che portò all’esclusione dei *publicani* dall’appalto della decima e al coinvolgimento delle comunità cittadine nel prelievo.¹⁹ Qualche anno dopo, nel 12 a.C., stando al racconto di Cassio

⁷ L’idea, ampiamente sviluppata nel contributo Spagnuolo Vigorita 2012, 248 ss., era stata già avanzata in Spagnuolo Vigorita 1997, 161 s. [= 273 s.].

⁸ All’età augustea risalgono anche i §§ 44–57 (ll. 103–133). La gran parte delle aggiunte al testo base sono, dunque, da collocare sotto il primo *princeps*.

⁹ Linee 99–101 (§ 42): οἱ αὐτὸι | [προσέθηκαν· ὁ δῆμοσιώνης ὁ παρὰ τοῦ δήμου τὴν τῶν τελῶν ἀνάπταξιν ἐργολαβήσας, ὃν ἂν ἔτει καρπεύεσθαι δέξηται, εἰδοῖς Ὁκτωβρίας δευτέρας | [...]ριωι διευλυτεῖν ὀφειλέτω καὶ τοῖς λοιποῖς ἔτεσιν ὅμοιως εἰδοῖς Ὁκτωβρίας καθ’ ἔκαστον ἔτος.

¹⁰ Linee 101–103 (§ 43): οἱ αὐτὸι προσέθηκαν· δῆμοσιῷ|[νης ...]λων εἰσπραξιν ἐργολαβήσας πραισὶ καὶ ἐνγαίοις δῆμοσιᾳ δικανοδοτεῖτω ἐπικρίσει Γαῖον Φουρνίου, Γαῖον Σειλανοῦ ὑπάτων ἢ τῶν | [...] αἰραρίου στρατηγῶν. ἡ προθεσμία τοῦ χρήματος εἰδοὶ Ἰανουάριοι πρῶται. Cfr. Corbier 2008, 218 ss.

¹¹ Per Spagnuolo Vigorita 2012, 254 s., i consoli del 17 a.C. avevano specificato anche decorrenza e durata dell’appalto, ma tali disposizioni furono sostituite (e di conseguenza eliminate) dalle prescrizioni dei consoli del 12 a.C.

¹² Non mi convince la spiegazione proposta da Knibbe 1988, 132; si vd. Merola 2001, 160 s. e nt. 78.

¹³ Così si spiegherebbe anche il lungo intervallo tra le clausole del 72 a.C. e quelle del 17 a.C. Molto diversamente tra il 17 a.C. e il 62 d.C., anno in cui la commissione neroniana pubblica il testo, vi sono numerose aggiunte redatte da nove coppie consolari (più naturalmente quelle realizzate dai *tresviri* scelti da Nerone).

¹⁴ Spagnuolo Vigorita 2012, 255, 257.

¹⁵ Spagnuolo Vigorita 2012, 255 s. Questo probabile intervento del *princeps* nella stesura della *lex locationis* doveva servire secondo lo studioso a renderla aggiornata e soprattutto meno farraginosa e al contempo poteva frenare le *publicanorum* *fraudes*, scoperte due anni prima dal console Gaio Senzio Saturnino: *Aberat in ordinandis Asiae Orientisque rebus Caesar, circumferens terrarum orbi praesentia sua pacis sua bona. Tum Sentius, forte et solus et absente Caesare consul, cum alia prisca severitate summaque constantia, vetere consulum more ac severitate, gessisset, protraxisset publicanorum fraudes, punisset avaritiam, regessisset in aerarium pecunias publicas ...* (Vell. Pat. 2.92).

¹⁶ Augusto si fermò in Asia tra il 21 e il 19 a.C.: cfr. Halfmann 1986, 158.

¹⁷ Cass. Dio 54.7.5.

¹⁸ Strabo 12.8.18 579, Agath. 2.17; si v. anche Suet. Aug. 47.2, Cass. Dio 54.23.7. Cfr. Magie 1950 (I), 469 s.; (II), 1331 s. nt. 7–9; Kienast 1999, 435 s., 468; Traina 2002, 753 s.; Storchi Marino 2009, 194 ss., con la principale bibliografia in tema.

¹⁹ Magie 1950 (I), 471. Sulla riforma cesariana cfr. Neesen 1980, 12 s.; Lo Cascio 1986, 38 ss. [= Id. 2000, 183 s.]; Merola 2001a, 459 ss. Nelle altre province la riforma che portò all’eliminazione delle *societates publicanorum* almeno per il tributo fondiario è attribuita ad Augusto (oppure a Tiberio). Un’esaurente rassegna delle varie ipotesi sull’argomento è in Cimma 1981, 98 ss.

Dione (54.30.3), dovendo soccorrere la provincia d'Asia (intera?) in condizioni di bisogno per eventi sismici (non sappiamo di che anno), Augusto versò nell'erario il corrispettivo di un anno di tributo, in pratica sospendendo il pagamento dell'imposta.²⁰ Ma conosciamo anche casi in cui «stabili un aumento della contribuzione» di alcune città (Cass. Dio 54.7.5), probabilmente per punizione.²¹

Se andiamo a considerare nello specifico il contenuto delle clausole augustee della *lex portus Asiae*, mi pare che emergano numerose attestazioni di interventi del *princeps* anche nell'organizzazione doganale della regione.

Della lunga disposizione (§ 39, ll. 88–96)²² che apre le aggiunte di epoca augustea ho già avuto modo di occuparmi in relazione all'organizzazione giudiziaria, perché in essa vengono citate le dodici διοικήσεις in cui era divisa la provincia d'Asia. Lasciando perciò da parte quest'aspetto,²³ limitiamoci a valutare la portata della norma. Le difficoltà in questo senso sono molte, sia perché le lacune (pur non particolarmente ampie) coincidono con i punti chiave della clausola, sia perché il significato di alcuni termini è ambiguo.²⁴ Diversamente dai primi editori²⁵ mi sembra (ma la cautela è d'obbligo) che la prescrizione di età augustea servisse a chiarire la condizione di immunità di cui godevano in certi casi *poleis*, *ethne* e *demoi*. In estrema sintesi²⁶ erano esentati dal *portorium*: 1) coloro che si muovevano per recarsi nelle città sede di *conventus*, cioè in cui il governatore amministrava la giustizia;²⁷ 2) le popolazioni che già in precedenza erano state esentate dal pagamento del *portorium*; 3) le comunità che in futuro sarebbero state esentate (oppure le diocesi che sarebbero state create in futuro). In queste tre situazioni si prescrive che città, *ethne* e *demoi* non pagheranno il dazio e non dovranno accogliere nel proprio territorio stazioni doganali.

Le linee finali (ll. 95–96, forse un nuovo paragrafo) prescrivono, in modo molto generale, che i pubblicani sui confini con un territorio immune stabiliranno le proprie stazioni e riscuoteranno il *portorium* secondo la legge doganale.

²⁰ Cfr. Storchi Marino 2009, 198.

²¹ In generale sugli interventi augustei in Oriente cfr. Levick 1996, 657 ss.

²² Linee 88–96: Γάϊος Φούρνιος, Γάϊος Σειλανὸς ὥπατοι προσέθηκαν· αἵτινες πολειτεῖαι | [...]νη καὶ οἴτινες δῆμοι εἰσιν ἔξω διοικήσεως Ἐφεσίας καὶ ἔξω διοικήσεως Μειλήσιας καὶ ἔξω διοικήσεως Ἀλικαρνασσίας καὶ ἔξω διοικήσεως Συμρύγαιας καὶ ἔξω διοικήσεως Περγαμηνῆς καὶ ἔξω διοικήσεως Ἀδραμυτικῆς καὶ ἔξω διοικήσεως Ἐλλησποντίας καὶ ἔξω διοικήσεως Σαρδιανῆς | [καὶ ἔξω διοικήσεως Κιβυρατικῆς καὶ ἔξω διοικήσεως Ἀπαμηνῆς καὶ ἔξω διοικήσεως Συνναδικῆς καὶ ἔξω διοικήσεως Λυκαονικῆς ε[...] αυται ἀγοραὶ εἰσιν | [...] τούτων τῶν διοικήσεων πόλεις, ἔθνη, δῆμοι νόμωι ἢ δῆμου κυρώσει ἢ συγκλήτου δόγματι ἢ χάριν Αὐτοκράτορος Καίσαρος Σεβαστοῦ δημαρ[...]ιας, ἵνα μ[...]ος τῶν ιδίων ὄρων τέλος διδῶσιν μήτε ἐντὸς τῶν ιδίων ὄρων πορρώτερον σταδίων ὀκτὼ παραφυλακὴν ἔχωσιν, ὑπεξείρηνται, | [...]εων ἐν [...]ι τῶν προγεγραμμένων ἐτέραι εἰσὶν ἐπαρχεῖαι προσνενεμημέναι, αὗται αἱ πολιτεῖαι καὶ ταῦτα τὰ ἔθνη καὶ οὕτοι οἱ δῆμοι τέλος | [...]ων ὄρων [...] δώσουσιν οὔτε παραφυλακὴν μακροτέρῳ σταδίων ὀκτὼ ἐπιδέξονται, ἐν τε τοῖς ὄροις, οἴτινες δύμορούσι τοῖς οὕτως ὑπεξηρημένοις | [...]ς καθα[...]αρχειαι Ἀσίαι τέλους εἰσπράξεως χάριν παραφυλακὰς καθιστάτω καὶ τέλη εἰσπρασσέτω ὡς κατὰ τοῦτον τὸν νόμον δεῖ.

²³ Per cui si rinvia a Merola 2001, 159 ss.

²⁴ A cominciare dall'espressione «città, *ethne* e *demoi* al di fuori della diocesi di ...», cui seguono i nomi di tutte le dodici diocesi d'Asia. E poi il significato di ἀγοραί (*conventus* giudiziari o mercati?).

²⁵ Secondo Engelmann – Knibbe 1989, 109, si faceva del regolamento d'Asia il modello per l'organizzazione doganale degli altri distretti e province della regione.

²⁶ Tali conclusioni sono più ampiamente motivate in Merola 2001, 164 ss.

²⁷ Nella nuova edizione dell'epigrafe la lettura della l. 91 (εἰ μὴ ἀνταὶ ἀγοραὶ εἰσιν), con l'aggiunta della negazione rispetto all'*editio princeps*, porta ad una ben diversa interpretazione della clausola, come se il privilegio non si applicasse ai centri di *conventus*, soluzione accettata da O. Salomies, autore del commento di queste linee in Cottier et al. 2008, 138 s., che tuttavia si mostra anche consapevole della sua stranezza. Nella traduzione di M. H. Crawford (ivi 61) non si accoglie tale modifica («if they are *foras*»). Quanto a ἔξω διοικήσεως, per Salomies (ivi 138) ha un significato politico, si riferisce alle comunità non incluse nella *formula* di una diocesi, cioè principalmente, se non esclusivamente, città libere.

Di particolare interesse sono le ll. 92–93 di questo paragrafo: l'esenzione dal pagamento dell'imposta doganale può essere concessa da una legge, da un plebiscito, da un *senatusconsultum* o da un provvedimento imperiale,²⁸ che poi sono le stesse fonti che possono introdurre una nuova imposta o modificarne elementi essenziali.²⁹

L'importanza di questo passo è notevole, da diversi punti di vista. In primo luogo si tratta del più antico documento in cui l'atto del principe è posto sullo stesso piano delle fonti di produzione del diritto di età repubblicana.³⁰

D'altro canto, e in più stretta relazione con il discorso che stiamo portando avanti, si fa intendere che alcune comunità godevano di privilegi doganali per volontà di Augusto stesso.³¹

Quasi certamente è questo il caso della città (Pergamo?), che in un anno incerto, ma anteriore al 14 d.C. (§ 57, ll. 128–133),³² ottiene la conferma dell'esenzione doganale (ἀτέλεια) di trenta giorni in occasione di una festa religiosa (Engelmann e Knibbe pensavano ai *Romaia Sebasta*) concessa qualche tempo prima da Augusto tramite rescrutto,³³ in risposta a richieste provenienti dalla popolazione locale.

E ancora: Alessandria Troade, che proprio da Augusto aveva ricevuto il titolo di *colonia Augusta Troas*,³⁴ molto probabilmente ottiene da lui l'autonomia doganale³⁵ (cioè la possibilità di riscuotere da sé il *portorium* nei propri confini, escludendo i pubblicani)³⁶ e forse lo *ius Italicum*.³⁷ Nel 12 a.C., i consoli confermano il privilegio doganale (§ 44, ll. 103–105).³⁸

²⁸ Più precisamente alle ll. 92–93 si menziona la *tribunicia potestas* dell'imperatore Cesare Augusto. I primi editori (Engelmann – Knibbe 1989, 105) consideravano χάριν una preposizione e traducevano «kraft der tribuni[cia potest]as des Imperator Caesar Augustus», richiamandosi a *Res gestae* 6. Mi sembra, tuttavia, condivisibile la proposta di Salomies nella riedizione oxoniense di correggere χάριν in χάρι<τι>, cioè *beneficio* e considerare il riferimento alla *tribunicia potestas* come necessario a specificare «Augustus' legal position when granting the *beneficium*» (Cottier et al. 2008, 140). Sull'utilizzo del termine χάρις nelle epigrafi per indicare il beneficio imperiale si v. Harrison 2003, 28 ss., part. 47 ss.; Ogereau 2012, 101 ss.

²⁹ La deliberazione del senato, del popolo, della plebe e più tardi del *princeps* sono a fondamento della *lex censoria*: cfr. Spagnuolo Vigorita 2012, 260 ss., part. 268. Esse sono perciò più volte richiamate (singolarmente o insieme) nella legge doganale di Efeso, a partire dalle ll. 9–10.

³⁰ Finora l'attestazione più antica era data dalla *lex Irnitana*, in cui accanto a *leges*, *senatusconsulta* e *plebiscita* compaiono *edicta*, *decreta* e *constitutiones* (tav. IIIA cap. XIX ll. 18–19, cap. XX ll. 33–34), oppure solo *edicta* e *decreta* (tav. VA cap. XL ll. 11–12; tav. IXA cap. LXXXI ll. 24–25). Cfr. González 1986, 153, 158, 174; Lamberti 1993, 272, 274, 290, 344.

³¹ Le fonti attestano frequenti richieste di benefici rivolte ad Augusto oralmente o per iscritto (tramite *libelli* o *epistulae*): si vd. ad esempio Suet. *Aug.* 40.3, 50, 53.2. Più raramente Augusto rispose direttamente su questioni di diritto. Cfr. Millar 1977, 240 ss.; Spagnuolo Vigorita – Marotta 1992, 101 s.

³² Linee 128–133: οἱ αὐτοὶ προσέθηκαν· περὶ ὧν Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἐπέκρεινεν, | [...] τῷ κοινῷ τῇ<ς Ἀ>σίας ὄνόματι παρ’ αὐτοῦ αἰτησαμένων ἀνῆκεν τε ἡ ἀντέγραφεν, ὥπως | [...] ετηριδα ἀτέλεια ύπάρχῃ ἡμερῶν τριάκοντα ὡς ἐπέκρεινεν τοῖς τε πρεσβευταῖς ἀνῆκεν ἡ ἀντέγραφεν | [...] τὰ ἀτελεῖα τοῦ λιμένος τούτου ύπεξαιρήται μήτε τις ύπὲρ τοῦ εἰσαχθέντος ἡ εἰσενεχθέντος τέλους ὄνομα|[...]εινος οὐ κατὰ τὸν νόμον τῆς δημοσιωνίας ἡ ἀγωγὴ ἔσται, ύπερ τοῦ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις εἰσαχθέντος | [...] εἰσπρασσέτω· τὰ λοιπὰ κατὰ τὸν αὐτὸν νόμον ἐκάστου ἔτους.

³³ Alla l. 130 l'espressione ἐπέκρεινεν τοῖς τε πρεσβευταῖς ἀνῆκεν ἡ ἀντέγραφεν (si vd. anche l. 129) fa pensare a «decisioni orali seguite da rescritti»: su questi aspetti cfr. Spagnuolo Vigorita 1997, 164 s. [= 276 s.]

³⁴ Cfr. Laffi 2004, 151 ss. [= Id. 2007, 151 ss.].

³⁵ Spagnuolo Vigorita 2009a, 507 ss. [= Id. 2013, 475 ss.].

³⁶ Superfluo sottolineare che in questo caso non si tratta dell'esenzione dalla dogana, ma della possibilità data alla colonia della Troade di riscuotere a vantaggio delle proprie casse l'importo del *portorium*. Cfr. Nicolet 1993, 943.

³⁷ Cfr. D. 50.15.7 (Gai. 6 *leg. Iul. Pap.*), D. 50.15.8.9 (Paul. 2 *de cens.*).

³⁸ Linee 103–105: Πόπλιος Σουλπίκιος Κουιρείνος, Λούκιος Οὐάλγιος | [Ρούφος ύπατοι πρ]οσεθήκαν τέλος κατὰ θάλασσαν καὶ κατὰ γῆν εἰσαγωγῆς καὶ ἔξαγωγῆς ἐντὸς ὅρων καὶ λιμένων Ἀποικίας Σεβαστῆς Τρωάδος ύπε[...] ἀ]ποικία αὕτη καρπεύηται τὰ λοιπὰ κατὰ τὸν νόμον.

Il *princeps* deve aver ispirato anche il *senatusconsultum* con cui si accordava a P. Vedio Pollione, ricchissimo cavaliere, amico di Augusto,³⁹ l'esenzione dal *portorium Asiae*, immagino in rapporto con l'attività svolta in provincia. Sembra infatti, che oltre ad aver esercitato in Asia una qualche autorità per conto di Ottaviano, probabilmente dopo la vittoria di Azio e prima del 27 a.C.,⁴⁰ il discusso personaggio⁴¹ avesse anche interessi economici in questa zona, connessi alla commercializzazione del vino.⁴² Il legame personale con il *princeps* e la posizione raggiunta in provincia possono spiegare perché Vedio sia l'unico individuo nominato nella legge doganale oltre ai consoli e ai curatori.

I consoli del 17 a.C. (§ 40, ll. 96–98)⁴³ intervennero, forse su pressione dei pubblicani, per ridimensionare tale privilegio nella misura di 10.000 denari (per carico?),⁴⁴ secondo l'interpretazione corrente,⁴⁵ o, più probabilmente a mio avviso, per ribadire e chiarire le modalità di applicazione del privilegio.⁴⁶

La clausola è mantenuta ancora nel 62 d.C., anche se era del tutto obsoleta (Vedio era morto nel 15 a.C.). Segno questo che dopo la revisione del 17 a.C., i *curatores* del 62 d.C. non avevano operato ulteriori aggiornamenti, limitandosi a mettere insieme il materiale conservato negli archivi.⁴⁷

³⁹ Cfr. J. Keil, RE VIII A.1, 1955, 568, s.v. «*Vedius 8*». Si è molto discusso sull'identificazione di questo personaggio, figlio di un liberto, originario di Benevento, a noi noto da fonti letterarie, epigrafiche e numismatiche. R. Syme (1961, 23 ss.) [= Id. 1979, 518 ss.] non escludeva una sua identificazione con P. Vedius di cui Cicerone (*Ad Att. 6.1.25*) dice: *numquam vidi hominem nequiorum*. Recenti studi hanno invece dimostrato che P. Vedius Pollio era il figlio di P. Vedius Rufus, liberto che ottenne il rango equestre (Sch. ad *Hor. Ep. 4*), lo stesso cui fa probabilmente riferimento anche Cicerone: Kirbihler 2007, 261 ss.; De Carlo 2013, 47 ss.

⁴⁰ Più difficile stabilire a che titolo questo personaggio si trovasse in Asia. *I. Ephesos* Ia 18c ll. 10–11, 19A VI l. 2 e l. 8, attesta l'esistenza di una διάταξις/*constitutio* di Vedio Pollione, relativa al culto imperiale ad Efeso, poi confermata dallo stesso Augusto. Questo, insieme alle monete e ad altre iscrizioni a lui dedicate, fa pensare a Price 1984, 69 e nt. 63, che Vedio avesse una posizione ufficiale in provincia, o quasi, «acting, in an irregular manner, as governor of Asia». Cfr. Herrmann 1980, 347 s. In questo senso si era espresso anche Keil, s.v. «*Vedius 8*» cit. 568 s., secondo cui Vedio Pollione, nei confusi anni che seguirono la fine della guerra civile, operò in Asia con poteri proconsolari, pur essendo un cavaliere. Per Dignas 2002, 152, la *diataxis* era un documento emanato da «an official authority who was trying to put the city's finances in order». *Contra Gardthausen* 1891, 642 nt. 3, non attribuiva alcun ruolo ufficiale a Pollione, considerandolo «Beamter und Vertreter des Caesars». In questo senso anche Atkinson 1962, 261 ss., per cui la *constitutio* di Vedio era da considerare solo una donazione privata («a private monetary endowment») in stretta connessione con gli affari del tempio di Artemide (forse per la celebrazione dei *Caesarea* in onore di Augusto).

⁴¹ I suoi eccessi provocarono imbarazzo in Augusto: Cass. Dio 54.23.1–6; Tac. *Ann.* 1.10.5, Sen. *De ira* 3.40.20, Plin. *N.H.* 9.23.77, ma tali testimonianze non sono esenti da un certo pregiudizio nei confronti del 'parvenu' (Ogereau 2012, 103 e nt. 25).

⁴² Fonti in Kirbihler 2007, 264 s.

⁴³ Linee 96–98: οἱ | [αὐτοὶ προσέθηκα]γ̄ ών πραγμάτων Οὐδηδίῳ Πωλλίῳν συγκλήτου δόγματι ἀτέλεια δέδοται, ὅσῳ ἀν πλεῖον δηναρίων μυρίων, τούτων τῶν πραγμάτων τὸ | [...] μ]έρος τῷ δημοσιώνῃ δοθήσεται.

⁴⁴ Possiamo ipotizzare che l'oscura origine di Vedio Pollione e i suoi comportamenti moralmente repressibili avessero indotto col tempo il principe ad allentare i rapporti con il cavaliere, senza però interromperli. Il particolare che dopo la morte di Vedio, avvenuta nel 15 a.C., Augusto fece radere al suolo la sua casa per costruire al suo posto la *Porticus Liviae* (Cass. Dio 54.23.5–6) sembrerebbe confermarlo. Tuttavia il privilegio doganale viene conservato, seppure in forma ridotta, a riprova che nel 17 a.C. Vedio Pollione godeva ancora di un certo prestigio.

⁴⁵ Engelmann – Knibbe 1989, 110, che propongono come soluzione alternativa che il senatoconsulto fosse stato formulato in generale «auf Vorschlag des Vedius Pollio»; per Salomies, in Cottier et al. 2008, 142 «that immunity is restricted to 10,000 *denarii* (per shipment, apparently)».

⁴⁶ Ipotizzo cioè che l'*ateleia* fosse sempre stata limitata ad un valore massimo delle merci trasportate di 10.000 denari e che la clausola del 17 a.C. andasse solo a precisarne l'applicazione.

⁴⁷ I consoli del 17 a.C. (§ 41 ll. 98–99) stabilirono, inoltre, che sugli schiavi venisse pagata una 'sovraimposta' di due denari e mezzo per l'importazione e un denario per l'esportazione, in aggiunta a quanto già previsto nella *lex censoria* (Engelmann – Knibbe 1989, 111). Al contrario nell'edizione oxoniense (Cottier et al. 2008, 142, accettando l'aggiunta di μή prima di λαμβανέτω suggerita da Crawford, ivi 66) si intepreta la clausola come una riduzione

In conclusione, concreta appare la possibilità che molti dei privilegi doganali ricordati in queste linee promanassero da Augusto, in risposta a precise richieste che venivano dalle parti coinvolte (ad es. a Pergamo) o per amicizia personale (come per Vedio). Non è da escludere che lo stesso Augusto, ispirato dalla diretta conoscenza dei luoghi e delle problematiche nel suo recente viaggio in Oriente, avesse sollecitato i consoli del 17 a.C. ad una revisione della *lex portus Asiae*,⁴⁸ in cui tra l'altro fossero ribaditi i limiti di intervento dei pubblicani in presenza di individui o comunità (stabilmente o temporaneamente) immuni.

Lo spazio dedicato ad immunità ed esenzioni nel testo efesino è molto ampio⁴⁹ e la cosa non sorprende: era questo uno dei principali motivi di controversie tra comunità e appaltatori e in diverse circostanze l'autorità romana era stata chiamata a risolvere contese di tal genere.⁵⁰ Del resto già il testo base si chiudeva (§ 36, ll. 83–84) con la prescrizione che chi non fosse tenuto al pagamento del *portorium* ‘su alcune merci’, in virtù di un accordo con il popolo romano ($\epsilon\kappa\sigmaυνθήκης γενομένης μετά Πωμαίων$), non doveva pagare l'imposta al pubblico; clausola generica, ma evidentemente non superflua. E infatti anche in epoca augustea si sente il bisogno di riconfermare (in qualche caso in modo generale, in altri in modo più specifico) le immunità concesse per legge, da un plebiscito, per decreto del senato o per volontà del *princeps*, nella consapevolezza che la rapacità dei pubblicani aveva più volte tentato di ignorare tali disposizioni (o di limitarne la portata).

Bibliografia

- | | |
|-------------------------|---|
| Atkinson 1962 | K. M. T. Atkinson, The <i>Constitutio</i> of Vedius Pollio at Ephesus and its analogies, RIDA 9, 1962, 261–289. |
| Cimma 1981 | M. R. Cimma, Ricerche sulle società di <i>publicani</i> , Milano 1981. |
| Corbier 2008 | M. Corbier, The <i>Lex Portorii Asiae</i> and Financial Administration, in: M. Cottier et al. (eds.), The Customs Law of Asia, Oxford 2008, 202–235. |
| Cottier et al. 2008 | M. Cottier et al. (eds.), The Customs Law of Asia, Oxford 2008. |
| De Carlo 2013 | A. De Carlo, Il ceto equestre di <i>Beneventum</i> romana, in: P. Caruso (cur.), Antiqua Beneventana. La storia della città romana attraverso la documentazione epigrafica, Benevento 2013, 263–315. |
| Dignas 2002 | B. Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford 2002. |
| Engelmann – Knibbe 1989 | H. Engelmann – D. Knibbe, Das Zollgesetz der Provinz Asia. Eine neue Inschrift aus Ephesos, Bonn 1989 (Epigraphica Anatolica 14). |
| Fournier 2010 | J. Fournier, Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'Empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.), Paris 2010. |
| France 2001 | J. France, <i>Quadragesima Galliarum</i> . L'organisation douanière des provinces alpestres, gauloises et germaniques de l'empire romain (I ^{er} siècle avant J.-C. – III ^e siècle après J.-C.), Roma 2001. |
| Gardthausen 1891 | V. Gardthausen, Augustus und seine Zeit II.1, Leipzig 1891 (rist. Aalen 1964). |
| González 1986 | J. González, The <i>Lex Iuritana</i> : a New Copy of the Flavian Municipal Law, JRS 76, 1986, 147–243. |
| Halfmann 1986 | H. Halfmann, <i>Itinera principum</i> . Geschichte und Typologie der Kaiserreisen |

dell'imposta doganale sugli schiavi, che non poteva superare i due denari e mezzo per l'importazione e un denario per l'esportazione. *Contra Spagnuolo Vigorita* 2009, 140 [= Id. 2013, 460].

⁴⁸ France 2001, 292 ss., ipotizza una generale riorganizzazione delle strutture doganali dell'impero sotto Augusto.

⁴⁹ Vanno inoltre ricordate le diverse clausole che stabiliscono l'esenzione per determinate cose (es. i beni d'uso proprio, oggetti necessari per il viaggio, etc.) o categorie di persone (es. i militari, i pubblicani, etc.) o in circostanze eccezionali: §§ 25, 26, 27, 33, 35, 37, su cui si vd. Merola 2007, 1719 ss.

⁵⁰ Un rassegna in Fournier 2010, 601 ss.

- Harrison 2003 im Römischen Reich, Stuttgart 1986 (HABES 2).
- Herrmann 1980 J. R. Harrison, Paul's Language of Grace in its Graeco-Roman Context, Tübingen 2003.
- Kienast 1999 P. Herrmann, Kaiserliche Garantie für private Stiftungen, in: W. Eck – H. Galsterer – H. Wolff (Hrsgg.), Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift für F. Vittinghoff, Köln – Wien 1980, 339–356.
- Kirbihler 2007 D. Kienast, Augustus: Prinzeps und Monarch, Darmstadt 1999.
- Knibbe 1988 F. Kirbihler, P. Vedius Rufus, père de P. Vedius Pollio, ZPE 160, 2007, 261–271.
- Laffi 2004 D. Knibbe, *Legum dicendarum in locandis vectigalibus omnis potestas*, ÖJH 58, 1988, 129–134.
- Laffi 2007 U. Laffi, La colonia augustea di Alessandria di Troade, in: G. Salmeri – A. Raggi – A. Baroni (cur.), Colonie romane nel mondo greco, Roma 2004, 151–164.
- Lamberti 1993 U. Laffi, Colonie e municipi nello stato romano, Roma 2007.
- Lewick 1996 F. Lamberti, *Tabulae Iritanae. Municipalità e «Ius Romanorum»*, Napoli 1993.
- Lo Cascio 1986 B. M. Levick, Greece (including Crete and Cyprus) and Asia Minor from 43 B. C. to A. D. 69, CAH X², 641–675.
- Lo Cascio 2000 E. Lo Cascio, La struttura fiscale dell'impero romano, in: M. H. Crawford (cur.), L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province, Como 1986, 29–59 (Athenaeum 4).
- Magie 1950 E. Lo Cascio, Il *princeps* e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari 2000.
- Merola 2001 D. Magie, Roman Rule in Asia Minor to the end of the third century after Christ I-II, Princeton 1950.
- Merola 2001a G. D. Merola, Autonomia locale - governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiane, Bari 2001.
- Merola 2007 G. D. Merola, Il sistema tributario asiano tra repubblica e principato, MediterrAnt 4.2, 2001, 459–472.
- Millar 1977 G. D. Merola, Cittadinanza e immunità doganale: una categoria privilegiata?, in: F. M. d'Ippolito (cur.), *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, III, Napoli 2007, 1719–1729.
- Neesen 1980 F. Millar, The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337), London 1977.
- Nicolet 1993 L. Neesen, Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr. – 284 n. Chr.), Bonn 1980.
- Ogereau 2012 C. Nicolet, Le *Monumentum Ephesenum* et la délimitation du *portorium* d'Asie, MEFRA 105.2, 1993, 929–959.
- Price 1984 J. M. Ogereau, Customs Law of the Roman Province of Asia (*lex Portorii Asiae*), in: S. R. Llewelyn – J.R. Harrison (eds.), New Documents Illustrating Early Christianity, Vol. 10, Grand Rapids 2012, 95–109.
- Rathbone 2008 S. R. F. Price, Rituals and Power: The Roman imperial cult in Asia Minor, Cambridge 1984.
- Spagnuolo Vigorita 1997 D. Rathbone, Nero's Reforms of *Vectigalia* and the Inscription of the *Lex Portorii Asiae*, in: Cottier et al. 2008, 251–278.
- Spagnuolo Vigorita 1997 T. Spagnuolo Vigorita, *Lex portus Asiae*. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte, in: I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto. Torino 17–19 ottobre 1994, Napoli 1997, 115–190.
- Spagnuolo Vigorita 2009 T. Spagnuolo Vigorita, Contribuenti ed esattori nella *lex Portus Asiae*, IAH

- Spagnuolo Vigorita 2009a 1, 2009, 135–153.
- Spagnuolo Vigorita 2012 T. Spagnuolo Vigorita, Gaio e l'*ius Italicum* di Alessandria Troade, in: M. Avenarius – R. Meyer-Pritzl – C. Möller (Hrsgg.), *Ars iuris*. Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag, Göttingen 2009, 507–513.
- Spagnuolo Vigorita 2013 T. Spagnuolo Vigorita, Note sulla locazione d'imposta fra la tarda repubblica e gli inizi del principato, in: F. Milazzo (cur.), Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell'Impero. Atti del Convegno Internazionale di diritto romano (Copanello 5–8 giugno 2004), Milano 2012, 237–278.
- Spagnuolo Vigorita – Marotta 1992 T. Spagnuolo Vigorita, *Imperium mixtum*. Scritti scelti di diritto romano, Napoli 2013.
- Storchi Marino 2009 T. Spagnuolo Vigorita – V. Marotta, La legislazione imperiale. Forme e orientamenti, in: A. Schiavone (cur.), Storia di Roma II. L'impero mediterraneo 3, La cultura imperiale, Torino 1992, 85–152.
- Syme 1961 A. Storchi Marino, *Munificentia principis* e calamità naturali, in: A. Storchi Marino – G. D. Merola (cur.), Interventi imperiali in campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico, Bari 2009, 183–224.
- Syme 1979 R. Syme, Who was Vedius Pollio?, JRS 51, 1961, 23–30.
- Traina 2002 R. Syme, Roman Papers II, Oxford 1979.
- Traina 2002 G. Traina, Terremoti e misure amministrative nella provincia d'Asia (I a.C. - II d.C.), MediterrAnt 5.2, 2002, 747–754.

Özet

Lex portus Asiae üzerinde Augustus Dönemi Düzenlemeleri

Asia Eyaleti Gümrük Yasası Augustus Dönemi’nde, İ.O. 17 yılı *consul’leri* Gaius Furnius ve Gaius Iunius Silanus tarafından büyük bir ihtimalle gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Doğu’ya yapmış olduğu son seyahat sırasında Asia’daki yerleşimler ve bunların sıkıntıları hakkında doğrudan bilgi sahibi olma fırsatı bulan Augustus’un, adı geçen *consul* çiftine şahsen pek çok düzeltme, ekleme ve açıklama önerisinde bulunmuş olması da mümkündür: Mültezimlerin vergiden muaf tutulan (daimi veya geçici olarak) şahıs veya topluluklara müdahalelerine getirilen kısıtlamalar özellikle belirtilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Augustus; Asia Eyaleti; Roma gümrüğü; Monumentum Ephesenum; vergi muafiyetleri.